

**ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 25/06/2026**

**Governo del Territorio  
Politiche Ambientali**

**PREVENZIONE ALLERGIE DA AMBROSIA 2026**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate.

**RILEVATO CHE** provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti alla fioritura della pianta, si può ridurre significativamente la diffusione del polline stesso;

**DATO ATTO CHE** per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale dispone l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre;

**VISTA:**

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, che qui si ritiene integralmente richiamata, recante "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", prot. n. 22832 del 01/04/1999, decreto n. 25522 del 29/03/1999;

## **RAVVISATA:**

- la necessità di adottare misure tese ad evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione della pianta nel territorio comunale;
- la necessità di recepire tali disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente e di Regione Lombardia, ed in particolare di provvedere ad irrogare sanzioni a coloro che non effettuano gli sfalci entro il tempo utile e quindi ove vengano trovati dei terreni con presenza di Ambrosia;

## **CONSIDERATO ALTRESÌ:**

- l'opportunità di adottare specifica ordinanza sindacale per le tutele della salute pubblica con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'ambrosia;
- che per eliminare il problema della fioritura dell'Ambrosia e prevenire patologie alle vie respiratorie è necessario effettuare sfalci regolari delle aree verdi interessate dal fenomeno;

**VISTI** l'art. 50 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e l'art. 117 del D. lgs. n. 112 del 31/03/1998;

## **ORDINA**

- \* ai proprietari e/o conduttori di aree agricole,
- \* ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse,
- \* ai responsabili di cantieri edili,
- \* ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade per l'Italia Spa delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai responsabili della viabilità Città Metropolitana di Milano,
- \* ai proprietari/manutentori delle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali,
- \* ai proprietari/manutentori/gestori delle banchine tranviarie anche non attive,
- \* nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante;

ciascuno per le rispettive competenze, di **vigilare**, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia sulle aree di loro pertinenza e, in caso di riscontrata presenza, **eseguire** interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

**1) NELLE AREE URBANE** due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

- 1° sfalcio: tra il 23 ed il 31 luglio;
- 2° sfalcio: tra il 19 ed il 26 agosto;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpazione, consigliata in letteratura in aree con poche piante di Ambrosia Artemisiifolia. Per questi due sistemi di contenimento le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

**2) NELLE AREE AGRICOLE** due sfalci sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo:

- 1° sfalcio: prima metà di agosto (obbligatorio);
- 2° sfalcio: inizio di settembre (facoltativo) qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

in alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la trinciatura, l'aratura e l'erpicazione con erpice a dischi, purché in presenza di un tenore ottimale di umidità dei suoli. Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza;

### **I N V I T A**

Tutti gli interessati a:

- 1) eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- 2) curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisiifolia;

### **A V V E R T E**

che chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando pertanto i tagli previsti e facendo trovare il terreno in condizioni di abbandono con presenza di Ambrosia Artemisiifolia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla L.689/01;

Qualora a seguito del primo accertamento di violazione l'obbligato non provveda allo sfalcio del terreno infestato, l'inosservanza darà luogo alla segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. con spese d'ufficio a carico del contravventore;

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Alfreda Marchesi, Responsabile del Servizio Ambiente;

### **D I S P O N E**

- la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio per renderla nota alla cittadinanza.
- che al personale addetto della Polizia Locale e del Servizio Ambiente venga demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
- che al personale addetto della Polizia Locale venga demandata altresì l'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative previste.

**Il Sindaco**  
**LUIGI GIANANTONIO MAGISTRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999 si indica che il documento è stato emanato da: LUIGI GIANANTONIO MAGISTRO in data 25/06/2026